

## BUONO FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA

Alle imprese con sede in Italia che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, è rilasciato un buono del valore massimo di 10.000,00 Euro

Informativa n. 31/2022

Riferimenti normativi D.L. n. 50/2022 conv. in Legge n. 91/2022 (c.d. "Decreto Aiuti")



Il “Decreto Aiuti” in sede di conversione in legge ha introdotto una disposizione per favorire la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

In particolare, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, **dal 16/07/2022 al 31/12/2022**; partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ([www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/](http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/)), è rilasciato un buono del valore massimo di 10.000,00 Euro, con riferimento al 50% delle spese sostenute.

#### **Requisiti soggettivi**

Possono accedere al “buono fiere” le imprese che:

- a) hanno una sede operativa nel territorio nazionale e sono iscritte al Registro delle imprese;
- b) hanno ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
- c) hanno sostenuto o dichiarano di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione alle suddette manifestazioni fieristiche;
- d) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e) non sono destinatarie di sanzioni interdittive e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- f) non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità;
- g) sono a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

L’agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di stato.

All’agevolazione si applicano i limiti e le condizioni degli aiuti “de minimis”.

#### **Spese ammissibili**

Sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute dalle imprese consistenti in:

- spese per l’affitto degli spazi espositivi, spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
- spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
- spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche compresi gli oneri assicurativi e similari connessi nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
- spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Sono ammissibili le spese anche se sostenute prima del 16/07/2022 se si riferiscono alle fiere internazionali di cui sopra.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

### **Caratteristiche del “buono fiere”**

Il buono:

- ha validità fino al 30/11/2022;
- può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione ad una o più manifestazioni fieristiche tra quelle sopra evidenziate;
- è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili (c.d. “click day”).

L'importo del buono è pari al massimo al 50% delle spese e degli investimenti sostenuti o da sostenere fermo restando il valore massimo di 10.000,00 Euro.

### **Modalità di presentazione delle istanze di richiesta del “buono fiere”**

Per ottenere il buono deve essere presentata una semplice istanza mediante una piattaforma telematica che sarà resa accessibile nell'apposita sezione del sito web del MISE ([www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere](http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere)).

**Le istanze, presentate dal legale rappresentante dell'impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere da venerdì 9/09/2022.**

Nell'istanza dovrà essere riportato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa e l'IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.

A decorrere dalle ore **10:00 del 7/09/2022** e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l'invio delle domande di agevolazione, le imprese possono verificare il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.

L'impresa non deve allegare alcuna documentazione all'istanza di accesso al buono.

Il buono è rilasciato mediante invio all'indirizzo PEC comunicato secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande necessariamente documentate da apposita attestazione di avvenuta trasmissione e nel limite delle risorse disponibili (34 milioni Euro per l'anno 2022).

### **Modalità di rimborso del buono**

Entro la data di scadenza del buono (30/11/2022) le imprese beneficiarie devono presentare, mediante la predetta piattaforma informatica secondo le modalità che saranno definite con un successivo provvedimento, **l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti** allegando:

- copia del buono e delle fatture con il dettaglio dei relativi costi;
- la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale si attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Per le istanze che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione in ordine all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata entro e non oltre il 31/01/2023, pena la revoca dell'agevolazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo dei controlli in merito all'istanza, procede con l'invio di una comunicazione all'impresa.

Il rimborso è:

- erogabile nella misura massima del 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti entro il limite massimo del valore del buono assegnato;
- effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella domanda di concessione entro il 31/12/2022.

Cordiali saluti.